



Emanato con
D.D. n. 30 del 02.02.2007

REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN STRATEGIE INNOVATIVE NELLA RICERCA BIOMEDICA

Art. 1 (Definizione generale del Corso)

1. Il Corso di Perfezionamento in “Strategie Innovative nella Ricerca Biomedica” è istituito in linea con la normativa vigente e sulla base di quanto disposto dal Regolamento didattico dei Corsi di Perfezionamento della Scuola, emanato con D.D. n. 20 del 16 gennaio 2004, e successive modifiche e integrazioni.
2. Il corso si propone, in linea con gli standard di eccellenza perseguiti dalla Scuola, di fornire un percorso formativo finalizzato alla ricerca dei meccanismi cellulari, sub-cellulari e fisiopatologici alla base di problematiche cliniche di largo impatto socio-economico e al raggiungimento di impieghi qualificati nel campo medico-biologico, da realizzarsi in due curricula multidisciplinari distinti ma tra loro complementari, mediante un apposito programma didattico completato dalla realizzazione di un progetto di ricerca originale volto alla predisposizione di una dissertazione scritta per il superamento dell’esame finale.
3. La durata del corso è di tre anni.
4. Al termine del corso e successivamente al superamento di un apposito esame, la Scuola rilascia, ai sensi dell’art 2 della l. 14 febbraio 1987, n. 41, il Diploma di perfezionamento, a tutti gli effetti equiparato al Dottorato di ricerca.
5. Per lo svolgimento delle attività didattiche e scientifiche legate al programma del corso, la Scuola si avvale anche di collaborazioni, definite con apposite convenzioni e accordi, con Università italiane e straniere, nonché con Centri di ricerca avanzata pubblici o privati. Il programma del corso si inserisce in un network che include centri europei ed extra-europei, costituito nel 2001, che opera nell’area vasta delle scienze di base e applicate e che promuove scambi di dottorandi e personale docente.
6. Il diplomato del corso di perfezionamento in “Strategie Innovative nella Ricerca Biomedica” trova la propria collocazione naturale presso centri di ricerca avanzata e in sedi cliniche. Con la formazione acquisita egli potrà servire da utile elemento di raccordo tra le discipline di base e quelle applicate, rispondendo in questo modo ad urgenti necessità nel campo medico.

Art. 2 (Organi del Corso)

1. La gestione scientifica e didattica del corso è affidata al Collegio dei docenti e al Coordinatore nominati dalla Classe. I membri del Collegio vengono scelti tra i docenti della Scuola e tra quelli delle Istituzioni che collaborano al programma, sulla base del settore scientifico/disciplinare di appartenenza con il fine ultimo di assicurare sinergie e complementarietà nel perseguire le finalità del corso.
2. Al Collegio dei docenti partecipa a titolo consultivo il rappresentante degli allievi del Corso, individuato annualmente entro un mese dall’inizio del Corso dagli allievi del Corso stesso.
3. Integrazioni o variazioni della composizione del Collegio dei docenti sono previste sulla base di eventuali indicazioni del Nucleo di Valutazione interna e del Senato accademico o su richiesta del Coordinatore e dello stesso Collegio dei docenti per esigenze didattiche ed in particolare per garantire l’acquisizione di eventuali nuove competenze disciplinari.
4. Il Collegio ha una durata in carica di tre anni ed è tacitamente rinnovabile per un ulteriore triennio.

5. Il Coordinatore indice, ogniqualvolta lo ritiene opportuno e con adeguato preavviso, le riunioni del Collegio dei docenti finalizzate all'adempimento delle finalità gestionali e formative, come l'approvazione del budget, la definizione del numero di posti da mettere a concorso per ciascun curriculum, la proposizione del Comitato degli esperti, la verifica dell'attuazione del programma formativo, la nomina dei tutori e dei relatori, la verifica dell'attività degli allievi e la loro ammissione agli anni successivi.

6. Entro il mese di marzo, il Coordinatore, sentito il Collegio dei Docenti, presenta al Consiglio della Classe accademica competente ed al Nucleo di Valutazione, una relazione annuale sull'andamento del Corso e sul raggiungimento degli obiettivi contenuti nel progetto formativo.

7. Le riunioni del Collegio vengono verbalizzate dal più giovane in ruolo dei docenti della Scuola. Entro trenta giorni dalla riunione il Coordinatore invia il relativo verbale ai componenti del Collegio.

8. Il Coordinatore del Corso è nominato dal Consiglio di Classe tra i docenti della Scuola appartenenti al settore di Scienze Mediche e dura in carica tre anni. Il mandato è rinnovabile senza interruzione per tre volte. In caso di assenza o impedimento, il Coordinatore è sostituito da un membro del Collegio dei docenti, scelto dal Coordinatore tra i docenti della Scuola con le funzioni di vice-coordinatore che mantiene per tutta la durata del mandato del Coordinatore.

9. Per ciascun allievo il Collegio dei docenti, su proposta dell'allievo stesso, nomina un tutore e eventualmente un relatore. Il compito del tutore è quello di indirizzare e seguire con continuità l'attività complessiva dell'allievo mentre quello del relatore è finalizzato alla realizzazione del progetto di ricerca e della tesi. Il tutore viene nominato entro due mesi dall'inizio del corso e il relatore non oltre la fine del primo anno. Le funzioni di tutore e di relatore possono essere concentrate nella stessa persona.

Art. 3 (Ammissione)

1. Il corso di Perfezionamento si articola in tre anni e può ammettere candidati non appartenenti alla Unione Europea. L'ammissione avviene mediante concorso pubblico con candidati di età inferiore a 35 anni e in possesso di laurea almeno quadriennale in corsi afferenti al Settore, ovvero di analogo titolo accademico conseguito all'estero.

2. E' prevista l'ammissione di candidati che non abbiano ancora conseguito il titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso, a condizione che lo stesso venga conseguito entro la data indicata dal bando, comunque antecedente all'inizio dei corsi.

3. La Commissione esaminatrice, proposta dal Coordinatore, viene nominata su decreto del Direttore.

4. La prova concorsuale per i cittadini dell'Unione Europea consiste nell'esame preliminare dei titoli dei candidati, valutati dalla Commissione esaminatrice in settantesimi, secondo criteri predefiniti e verbalizzati. I candidati risultati idonei (punteggio non inferiore a 49/70) all'esame dei titoli e appartenenti alla Unione Europea, sono ammessi dopo adeguato preavviso (almeno 7 giorni, a meno di una rinuncia scritta degli stessi candidati) al colloquio che include la discussione del progetto di ricerca e un test sulla conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. Saranno esclusi dalle graduatorie di merito i candidati che nel colloquio avranno ottenuto una votazione inferiore a 21/30. Per i candidati extracomunitari la prova concorsuale consiste esclusivamente nell'esame dei titoli, che dovranno comprendere idonea documentazione attestante il livello di conoscenza della lingua inglese.

5. Il programma di ricerca presentato dal candidato deve avere uno sviluppo tale da comprendere in dettaglio i presupposti scientifici e i relativi dati bibliografici, l'ipotesi di lavoro e le aspettative della ricerca, le metodologie sperimentali e di analisi dei dati.

6. L'esito del concorso verrà comunicato a tutti i candidati e le graduatorie generali di merito verranno affisse all'Albo della Scuola e rese disponibili sul sito web www.sssup.it/bandi/perfezionamento/index.htm

7. In caso di decadenza o rinuncia dei vincitori, la Scuola si riserva di assegnare il posto che viene a liberarsi ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 4 (Piano di formazione)

1. Il Corso in "Strategie Innovative nella Ricerca Biomedica" si caratterizza per la significativa connotazione multidisciplinare ove il disegno sperimentale avente come oggetto meccanismi cellulari e

subcellulari si integra con l'analisi fisiologica e fisiopatologica dell'organismo nel suo complesso e trova altresì riscontri in problematiche mediche.

2. Settori disciplinari coinvolti: BIO/09; BIO/10; BIO/11; BIO/12; MED/09; MED/11; MED/14; MED/18

3. Il Corso si articola nei seguenti curricula:

(i) Fisiologia dei Sistemi di base e Clinica

(ii) Fisiologia Genomica e Medicina Molecolare

L'attività nel curriculum (i) origina da specifici problemi clinici e si muove lungo un arco che va dallo studio dei meccanismi patogenetici, in un'azione combinata con la ricerca di base e sperimentale, allo sviluppo di nuove metodologie diagnostiche e terapeutiche, fino alla dimensione epidemiologica del problema e alla sua prevenzione. Nel curriculum (ii) si privilegiano le nuove conoscenze acquisite con i progressi della biologia molecolare, applicando le stesse con le relative metodiche allo studio di funzioni specifiche dell'organismo. Al tempo stesso, vengono esaminate le basi molecolari di patologie umane con il fine ultimo di allestire interventi terapeutici mirati.

4. Il corso ha lo scopo di fornire agli allievi una preparazione avanzata nell'ambito della ricerca biomedica, utilizzando metodologie d'avanguardia in un contesto multidisciplinare. L'area di pertinenza è volutamente ampia al fine di assicurare una base formativa ben rispondente alle esigenze della ricerca di base nonché di quella clinica. Le attività del Corso sono svolte da docenti della Scuola e da docenti afferenti ad enti con le quali la Scuola ha strutture e programmi comuni, in sede nazionale ed internazionale, pubblici e privati.

5. Nel corso dei tre anni, l'allievo deve perseguire un'attività di ricerca parte della quale potrà essere svolta presso strutture esterne, pubbliche o private, con le quali esistono programmi di collaborazione o affinità nei programmi e che comunque rispondono a criteri di eccellenza. Tale attività prevede valutazioni a cadenza annuale. Al tempo stesso, l'allievo dovrà seguire in ciascuno dei tre anni corsi integrativi per i quali sono previste verifiche mediante discussione degli argomenti trattati. Tali corsi comprendono attività comuni ai due curricula nonché attività mirate ai singoli curricula sotto forma di seminari, journal clubs, workshops e simposi tematici.

6. Il diplomato del corso di "Strategie innovative nella ricerca biomedica" avente il titolo di Dottore di ricerca trova la propria collocazione naturale presso centri di ricerca avanzata e in sedi cliniche. Con la formazione acquisita egli potrà servire da utile elemento di raccordo tra le discipline di base e di quelle applicate, rispondendo in questo modo ad urgenti necessità in campo medico.

Art. 5

(Corsi di lingue – Formazione linguistica)

1. Per gli allievi di lingua madre diversa dall'inglese è obbligatoria la frequenza di un corso integrativo di lingua inglese nell'ambito di quelli attivati presso la Scuola.

2. Il conseguimento di un attestato di conoscenza della lingua inglese, in conformità a quanto stabilito dalla Tabella elaborata dal Consiglio d'Europa, è condizione per il conseguimento del Diploma di Perfezionamento.

3. Per gli allievi di lingua non italiana è consigliata la frequenza annuale di un corso di lingua italiana e il superamento delle relative proposte.

Art. 6

(Contributi e servizi)

1. Gli allievi ammessi al corso usufruiscono gratuitamente dei servizi di mensa della Scuola per la durata del corso, ad esclusione dei periodi di vacanza previsti dal calendario accademico della Scuola, nonché l'uso della biblioteca e dei laboratori. Agli stessi è altresì corrisposto un assegno mensile a titolo di "contributo didattico", nonché un contributo mensile a titolo di "alloggio esterno" il cui importo è fissato dal Consiglio direttivo ed è erogato secondo le modalità indicate nel bando di concorso.

La Scuola provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni che occorrono agli allievi del corso durante lo svolgimento di attività istituzionali.

2. E' consentito agli allievi di fruire, nel corso degli studi, di borse di studio fuori sede, sia in Italia che all'estero, messe a disposizione da altri Enti, o dalla Scuola, tenuto conto del parere del Collegio dei Docenti.

3. I sussidi di cui al presente articolo sono soggetti ai fini fiscali alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate dalle Università e dalle Regioni.

Art. 7
(Soggiorni fuori sede)

1. E' compito della Scuola creare rapporti nazionali ed internazionali con università, istituzioni scientifiche, laboratori di ricerca o enti pubblici e privati in modo che ogni allievo, nel corso del triennio, possa trascorrere all'estero un periodo normalmente della durata compresa tra i sei ed i dodici mesi. Tale soggiorno potrà eccezionalmente estendersi oltre questo limite su richiesta dell'allievo, convalidata dal tutore/relatore previa approvazione da parte del Collegio dei docenti.

Il soggiorno dovrà prevedere un programma di lavoro ad integrazione del piano di studi stabilito all'inizio del corso. A tale scopo la Scuola mette a disposizione contributi di soggiorno fuori sede, da determinarsi caso per caso su delibera del Collegio dei docenti, più l'eventuale rimborso, in tutto o in parte, delle spese di viaggio.

Sono altresì previsti contributi per la partecipazione a Summer Schools ed analoghe attività formative e scientifiche, nonché la partecipazione a convegni nel caso in cui i dottorandi presentino interventi scritti, approvati dal Coordinatore. Tali contributi sono determinati in base alle disposizioni contenute nel Regolamento per le Missioni fuori sede, oltre all'eventuale rimborso delle spese di iscrizione, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Le domande per i soggiorni fuori sede ed eventuali relativi contributi vanno indirizzate al Coordinatore del corso, controfirmate dal tutore e dal relatore e devono contenere il programma scientifico del soggiorno richiesto.

Il Coordinatore del corso, sentito il parere del Collegio dei docenti, autorizza gli allievi ai soggiorni fuori sede.

Art. 8
(Attività didattica dei perfezionandi all'interno della Scuola)

1. Su autorizzazione del Coordinatore, sentito il Collegio dei docenti, agli allievi del corso di Perfezionamento può essere affidata una attività didattica, che non dovrà comunque superare il numero complessivo di 20 ore annue e potrà essere remunerata.

2. Gli allievi avranno altresì l'obbligo di svolgere attività didattica, nell'ambito del programma formativo, consistente in cicli di seminari su argomenti attinenti la ricerca da loro eseguita.

Art. 9
(Collaborazioni ed altre attività esterne)

1. Gli allievi del Corso di Perfezionamento possono svolgere collaborazioni ed altre attività esterne, anche remunerate, purché queste non siano incompatibili con la formazione e l'attività di ricerca dell'allievo. Su proposta del Coordinatore, sentiti il tutore e il relatore, il Collegio dei docenti delibera sulla compatibilità tra le attività esterne e la continuazione del Perfezionamento a tempo pieno.

2. Il Consiglio di Classe, su proposta del Coordinatore, delibera l'eventuale rimodulazione dell'importo dei contributi percepiti.

Art. 10
(Tempo pieno e tempo parziale)

1. E' obbligatoria la partecipazione a tempo pieno al Corso di Perfezionamento per tutta la sua durata.

2. In caso eccezionale e secondo modalità concordate con il Coordinatore e approvate dal Collegio dei docenti può essere concesso, su richiesta dell'interessato, un regime di tempo parziale. In questo caso, ogni anno di tempo parziale comporta l'estensione di un anno dei limiti massimi di tempo entro i quali il candidato deve discutere la tesi finale.

Art. 11
(Esclusione)

1. L'esclusione di un allievo dal Corso avviene con decreto del Direttore della Scuola su proposta deliberata dal Collegio dei docenti dopo che questo ha accertato responsabilità gravi dell'allievo come, tra le altre, mancata presentazione della relazione sull'attività svolta, inadempienza degli obblighi didattici, mancato rispetto del piano di lavoro, reiterata assenza dall'attività di ricerca, inascoltato richiamo formale da parte del tutore/relatore o del Collegio dei docenti.

Art. 12
(Visiting Students)

1. Il Collegio dei docenti, su proposta del Coordinatore, può ammettere Visiting Doctoral Students provenienti da altre istituzioni italiane e straniere a frequentare un'annualità di corsi o una sua frazione. Salvo accordi di scambio convenzionali compensativi degli oneri, al Visiting Doctoral Student è richiesto il pagamento di Euro 5.000 per anno - oppure frazioni di tale cifra per periodi proporzionalmente più brevi. I Visiting Doctoral Students hanno diritto ai servizi di mensa della Scuola. La copertura assicurativa deve essere fornita dalle istituzioni di provenienza.

2. Il Collegio dei docenti individua il docente che svolge le funzioni di tutore interno.

Art. 13
(Diploma di perfezionamento – Ph. D.)

1. Gli allievi, al termine del programma del corso, devono sostenere un esame finale per il conseguimento del Diploma di Perfezionamento, a tutti gli effetti equiparato al Dottorato di ricerca, denominato in inglese "Ph. D." (Philosophy Doctor).

2. Il diploma di perfezionamento si consegue, di norma, entro un anno dalla conclusione del triennio di corso, all'atto del superamento dell'esame finale ed è rilasciato dal Direttore. Il Collegio dei docenti può concedere una proroga di tale termine su richiesta motivata dell'allievo (massimo tre anni).

3. La tesi, che consiste in un elaborato scritto sui risultati della ricerca compiuta nel triennio, deve essere consegnata dall'allievo, in 4 copie firmate dal tutore e dal relatore, alla Divisione FUR della Scuola entro i 15 giorni precedenti la data fissata per la discussione.

4. Alla tesi è richiesta la corrispondenza con il progetto di ricerca a suo tempo presentato (o eventualmente modificato in itinere con l'approvazione del Coordinatore e del Collegio dei docenti), così come caratteristiche di originalità e di rilevante valore scientifico.

5. La tesi può essere scritta e discussa in italiano o in inglese.

6. Copia della tesi finale viene depositata, a cura della Scuola, presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze. Un'ulteriore copia in formato elettronico viene conservata negli archivi della Scuola.

7. I Diplomi di Perfezionamento vengono rilasciati dopo il superamento dell'esame finale e sono conferiti dal Direttore in occasione della cerimonia di inaugurazione dei corsi.

8. Il Corso non prevede il rilascio di attestati intermedi

Art. 14
(Commissioni per l'esame finale)

1. La commissione esaminatrice è composta da quattro docenti, di cui almeno uno della Scuola.
La commissione può essere integrata da non più di due esperti italiani o stranieri.
La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Direttore, su proposta del Coordinatore.

2. Nel caso di Corsi istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, le procedure per il conseguimento del titolo e le modalità di costituzione della commissione possono essere integrate dagli accordi stessi.

Art. 15
(Comitato di esperti – Steering Committe)

1. Il Corso prevede l'istituzione di un Comitato di esperti di chiara fama, in numero di tre, che a cadenza triennale valuta le attività del Corso e il progetto formativo. La composizione di questo Comitato proposta dal Coordinatore, su indicazione del Collegio dei docenti, viene approvata dal Senato accademico, sentito il Consiglio di Classe, e viene formalizzata con decreto della Scuola.
2. I componenti del Comitato rimangono in carica per un massimo di due mandati.
3. Il rapporto di tale Comitato viene dato al Coordinatore del Corso a cui spetta, dopo averne discusso il contenuto con il Collegio dei docenti, trasmetterlo agli organi accademici della Scuola e al Nucleo di Valutazione con opportuni commenti ed integrazioni.

Art. 16
(Entrata in vigore e modifiche)

1. Il presente regolamento entra in vigore entro 15 giorni dall'emissione del decreto di approvazione.
2. Modifiche al presente regolamento sono proposte dal Collegio dei docenti ed approvate dal Senato accademico, sentito il Consiglio della Classe accademica di competenza.

Modificato con D.D. n. 729 del 10.12.2007